CAMERA DEI DEPUTATI

N. 467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASLINI, BOZZI, BONEA, ALESI, ALESSANDRINI, ALPINO, BARZINI, BIONDI, CAPUA, CASSANDRO, CATELLA, COCCO ORTU, DE LORENZO FERRUCCIO, FERIOLI, FULCI, MARZOTTO, MONACO, PROTTI, SERRENTINO

Presentata il 7 ottobre 1968

Disciplina dei casi di divorzio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo il nostro ordinamento giuridico il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi (art. 149. cod. civ.).

Nel corso di oltre cento anni di vita unitaria italiana però i tentativi per introdurre il divorzio non sono mancati. Nel secolo scorso la tendenza divorzistica trovò espressione in più proposte, ben motivate, d'iniziativa parlamentare. Nel discorso della Corona del 20 febbraio 1902 il re Vittorio Emanuele III dichiarò l'intento del Governo di proporre « temperamenti all'ideale principio dell'indissolubilità del matrimonio, in armonia con il diritto comune delle altre nazioni ». A quella dichiarazione seguì la presentazione del progetto di legge Zanardelli-Cocco Ortu. La reazione dell'apparato ecclesiastico fu violenta; nel paese, a quanto riferì la stampa dell'epoca, furono raccolte più di tre milioni di firme contro la proposta. L'iniziativa tuttavia non ebbe seguito specialmente perché la maggior parte della classe politica italiana non intendeva acuire i rancori ed elevare altri steccati fra Stato e Chiesa, in vista di quella conciliazione silenziosa che andava faticosamente muovendo i primi passi.

Sorte migliore non ebbero neppure altre proposte di legge presentate sull'argomento, in epoca successiva, l'ultima delle quali, prima dell'avvento del fascismo, fu nel 1920 di iniziativa dei socialisti Marangoni e Lazzari. Caduto il fascismo, proposte di legge volte ad introdurre l'istituto del divorzio nel nostro ordinamento giuridico furono presentate nella seconda e terza legislatura dall'onorevole Sansone e nella quarta dall'onorevole Fortuna.

Agli argomenti di ordine morale e religioso sempre eccepiti dagli ambienti cattolici contro il divorzio se ne sono aggiunti, dopo i Patti lateranensi del 1929 e la Costituzione repubblicana del 1948, altri d'ordine giuridico-costituzionale. Si afferma infatti: *a*) che la Costituzione, soprattutto nella proposizione del secondo comma dell'articolo 29 che stabilisce che « il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare », conterrebbe implicitamente il principio dell'indissolubilità del matrimonio civile; *b*) che l'articolo 7 della Costituzione, il quale richiama i Patti lateranensi e quindi anche l'articolo 34 del Concordato, avrebbe recepito il canone sacramentale dell'indissolubilità del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico e avente effetti civili. In base a tale impostazione lo Stato, al fine di introdurre il divorzio, dovrebbe modificare la Costituzione.

La dottrina giuridica che si è occupata del tema è giunta a conclusioni non concordi; dello stesso argomento si è occupata anche nel 1967, sul finire della passata legislatura, la Commissione affari costituzionali della Camera chiamata ad esprimere il suo parere sulla proposta di legge n. 2630, di iniziativa dell'onorevole Fortuna riguardante alcuni casi di scioglimento del matrimonio.

Come è noto, la maggioranza di detta Commissione si è pronunciata nel senso che il principio dell'indissolubilità non vige per i matrimoni celebrati davanti al ministro del culto cattolico né per quelli celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile.

Un tale punto di vista è da condividere. Infatti, per quanto riguarda l'articolo 29 della Costituzione, non può ammettersi che lo stesso contenga per implicito ciò che in maniera espressa escluse l'Assemblea costituente. È da ricordare infatti che la menzione dell'indissolubilità del matrimonio, contenuta nel progetto di Costituzione, fu eliminata con voto dell'Assemblea, lasciando impregiudicata la questione e riservando, in conseguenza, alla valutazione politica d'introdurre o meno successivamente, e con legge ordinaria casi di scioglimento di matrimonio.

Per quanto poi riguarda l'articolo 34 del Concordato, implicitamente richiamato dall'articolo 7 della Costituzione che stabilisce che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, sembra esatto ritenere che le norme di diritto canonico, alle quali lo Stato rinvia, siano soltanto quelle relative al momento iniziale della formazione del vincolo matrimoniale (ad es., capacità degli sposi) mentre il regime del vincolo, ossia la disciplina di tutti gli effetti civili del rapporto, tra i quali la dissolubilità o l'indissolubilità, è materia riservata alla legge dello Stato.

Ciò è confermato dal fatto che lo Stato, dopo il 1929, ha esercitato la potestà di regolare detti effetti in maniera autonoma, come quando, ad esempio, nel codice civile ha ammesso che il coniuge dell'assente possa risposarsi.

In sostanza, il matrimonio canonico produce effetti religiosi; la trascrizione, che segue, gli attribuisce anche effetti civili. Essa è l'atto giuridico che inserisce la disciplina del matrimonio, celebrato secondo le norme canoniche, nell'ambito esclusivo del diritto dello Stato. Gli effetti religiosi e quelli civili procedono ciascuno per la propria strada, e lo Stato, per il quale la diversità di opinioni o di fede religiosa non costituisce valida ragione di trattamenti legislativi differenziati, non è obbligato a curarsi del carattere sacramentale del matrimonio canonico apprestandogli la sua forza, e può disciplinare autonomamente gli effetti civili del vincolo, senza violare o dover denunciare il Concordato.

Superate con le delineate argomentazioni le perplessità sull'ammissibilità del divorzio mediante legge ordinaria, resta ora da dimostrare l'opportunità di introdurlo nel nostro ordinamento giuridico.

A tale proposito occorre anzi tutto ricordare che in Europa soltanto l'Italia, la Spagna e la Repubblica di Andorra non ammettono alcuna forma di scioglimento del vincolo matrimoniale, e che, nell'ambito del mercato comune europeo, l'Italia è l'unico paese che non preveda alcuna ipotesi di divorzio.

Particolarmente quest'ultimo rilievo è molto importante perché il mercato comune non è solo un'area di progressiva uniformazione economica ma anche un'area di progressiva unificazione legislativa.

Né d'altra parte possono condividersi le allarmistiche considerazioni degli antidivorzisti secondo cui l'introduzione del divorzio nel nostro paese costituirebbe un « salto nel buio ».

L'infondatezza di tale asserto appare manifesta sol che si esamini la seguente tabella che contiene il tasso di divorzialità (numero annuo di divorzi pronunciati per mille abitanti) riscontrato nei paesi che hanno adottato il divorzio e che è stata pubblicata nell'annuario delle Nazioni Unite del 1961. Le cifre sono le seguenti:

	PER MILLE
Stati Uniti	2,24
Ungheria	2,20
Germania Est	1,27
Austria	1,20
Jugoslavia	1,17
Svezia	1,17
URSS	1,01
Israele	1,04
Svizzera	0,89
Germania Ovest	0,83
Francia	0,59
Polonia	0,53
Inghilterra (e Galles)	0,52
Belgio	0,48
Messico	0,46
Canadà	0,38

Dalle stesse si deduce che la media del tasso di divorzialità è dell'1 per mille. In Italia, considerata la indubbia saldezza delle tradizioni cattoliche, è da ritenersi che, se il divorzio dovesse essere adottato, il suddetto tasso dovrebbe stabilizzarsi, dopo un primo periodo di inevitabile assestamento, sullo 0,50 per mille che corrisponde a circa 25 mila divorzi l'anno. Una cifra cioè corrispondente come massimo al numero delle separazioni, legali e di fatto, che già ora si verificano annualmente nel Paese.

Argomento certamente serio opposto dagli antidivorzisti è quello dei figli. Con il divorzio, essi sostengono, i figli verrebbero privati di una famiglia regolare e costretti a vivere con uno solo dei genitori se non addirittura affidati ad istituti pubblici. A tale obiezione si può rispondere con le stesse parole della scrittrice Garofalo: « È un fatto innegabile – essa afferma – che se la vita con uno solo dei genitori presenta lati negativi, lo spettacolo del dissidio dei genitori conviventi che più non si amano né si rispettano e quel continuo assistere, da testimoni impotenti, alle liti, agli insulti, alle violenze o anche ai freddi silenzi, è anche peggiore e incide sulla sensibilità dei giovani in modo che sarà difficilmente cancellato. D'altra parte quale calore familiare, quale sostegno, quale esempio si dà ai figli in un matrimonio morto? E gli inconvenienti del divorzio non sono, tutto sommato, quelli stessi della separazione, di cui raramente si misurano, come invece si fa per il divorzio, le dolorose conseguenze? La separazione dei genitori, legale o no, abolisce la coabitazione, l'assistenza, l'unità familiare e non risolve né il problema economico, che anzi aggrava, né quello sentimentale e morale ».

D'altra parte gli istituti, contenuti nel nostro ordinamento, dell'annullamento del matrimonio e della separazione personale dei coniugi non costituiscono rimedi efficaci contro il fallimento delle unioni. Il primo, perché esperibile in un numero limitatissimo di casi, il secondo perché condanna i coniugi separati, che non intendono votarsi alla castità, a vivere fuori della legalità ed a procreare figli illegittimi.

Vi sono poi i matrimoni fra italiani e stranieri per i quali, in caso di rottura, si creano delle situazioni indubbiamente paradossali. Infatti il più delle volte accade che il coniuge straniero torna al proprio paese dove ottiene il divorzio e con ciò stesso la possibilità di contrarre nuove nozze mentre il coniuge italiano resta per tutta la vita legato ad una catena che all'altro capo è stata infranta.

Per tutte le ragioni sopra esposte la necessità di inserire nel nostro ordinamento giuridico ulteriori casi di scioglimento di matrimonio non è più un problema sentito solo da una esigua minoranza di persone. Ne è indubbia dimostrazione lo stesso fatto che la protesta degli sposi infelici ha trovato un'eco perfino nel recente Concilio ecumenico vaticano II.

È tempo quindi di affrontare il problema dello scioglimento del matrimonio. È quanto è stato fatto con la presente proposta di legge in cui sono state previste talune ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale nei casi in cui è ritenuto impossibile il mantenimento del vincolo stesso. Infatti per quanto disposto nell'articolo 2 della proposta in esame lo scioglimento del matrimonio dovrebbe essere accordato ad un coniuge quando l'altro è stato condannato, con sentenza definitiva: *a*) all'ergastolo o ad almeno 12 anni di reclusione per delitti non colposi; *b*) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali a danno dei discendenti, istigazione o costrizione del coniuge o della prole alla prostituzione nonché per sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione della prole; *c*) a qualsiasi pena per tentato omicidio del coniuge o dei figli; *d*) a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti o per qualsiasi altro delitto non colposo commesso o tentato ai danni del coniuge o dei figli, sempreché il colpevole sia recidivo.

Per quanto inoltre previsto nello stesso articolo lo scioglimento del vincolo matrimoniale dovrebbe essere accordato: *e*) quando l'altro coniuge sia stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti precedentemente indicati; *f*) quando sia stata pronunciata separazione legale e la stessa sia durata ininterrottamente per almeno cinque anni, e per il coniuge in colpa almeno otto anni; *g*) quando sia stata fatta separazione consensuale omologata dal giudice protratta per almeno cinque anni; *h*) quando l'altro coniuge sia ricoverato da almeno cinque anni in un ospedale psichiatrico e la malattia mentale sia di tale gravità da non consentire il ritorno nella comunione familiare; *i*) quando l'altro coniuge, cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del precedente matrimonio od abbia contratto nuovo matrimonio.

È importante sottolineare che la proposta prevede che sia computato nel periodo previsto nell'ipotesi di separazione legale, anche

il tempo trascorso nelle more processuali e ciò per evitare che questo si aggiunga ai 5 o 8 anni previsti dalla proposta.

La proposta ha inoltre previsto che coloro che abbiano già ottenuto divorzio di precedente matrimonio per separazione legale o consensuale omologata possano eventualmente chiedere il nuovo divorzio solo dopo otto anni di separazione legale o consensuale omologata. È questa una norma che tratta con maggiore severità coloro che potrebbero essere considerati come « professionisti del divorzio ».

Pur non avendo inserito la semplice separazione di fatto, tra le cause valide ad ottenere il divorzio, proprio per l'esigenza di certezza e di serietà cui secondo noi deve ispirarsi la disciplina di tale istituto, tuttavia, come norma transitoria, si è ritenuto di tener conto degli anni di separazione di fatto trascorsi prima dell'entrata in vigore della legge ed anche di ammettere senz'altro al divorzio i coniugi, qualora prima dell'entrata in vigore della legge siano trascorsi almeno 5 anni ininterrotti di separazione di fatto. È ovvio che di ciò si deve dare al giudice precisa prova.

Sono tutti casi, quelli sopra visti, seri e gravi in cui la necessaria armonia familiare è già venuta meno ed in cui si rivelerebbe addirittura dannoso mantenere il vincolo matrimoniale. La esistenza di uno di questi casi, specifica l'articolo 1 della proposta in esame dimostra che è divenuta impossibile tra i coniugi l'ulteriore comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio e, quindi, è causa di divorzio e cioè di scioglimento del matrimonio contratto civilmente e della cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari.

Ciò che si è cercato di evitare con la presente proposta è il divorzio facile.

Al raggiungimento di tale fine sono diretti anche gli articoli 4, 5 e 7. Con il primo si è stabilito che l'azione per ottenere il divorzio, nei casi indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2, deve essere iniziata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla conoscenza dei fatti giustificativi. Con l'articolo 5 si è disposto che la riconciliazione dei coniugi separati estingue il diritto di chiedere il divorzio ed importa anche l'abbandono della domanda proposta. Con l'articolo 7 si è data la facoltà al tribunale di differire per un periodo di due anni la pronuncia di divorzio quando ricorrano particolari situazioni familiari e si presuma che un'ulteriore meditazione possa dissuadere alla prosecuzione dell'azione. Si è però posto un freno al potere del giudice di prorogare la concessione del divorzio prevedendo che egli non possa servirsene se sia trascorso più di un anno dalla proposizione della domanda giudiziale di divorzio. Lo stesso tribunale inoltre può negare il divorzio per infermità mentale (previsto nella lettera *h*) dell'articolo 2) quando a ragione dell'età del degente, della durata del matrimonio, della causa della malattia o di altri elementi riguardanti la situazione dei coniugi, dei figli o della famiglia, il divorzio stesso non appare sorretto da motivi validi. In altri termini, con tali disposizioni, si è voluto che il giudice non sia chiamato, quale freddo notaio distaccato dalla vicenda ad applicare al caso concreto disposizioni di legge fabbricate con astratta previsione ma che possa invece adattare le stesse, valendosi di una giusta discrezionalità, al vario atteggiarsi delle situazioni familiari.

La procedura da seguire per ottenere il divorzio è indicata nell'articolo 6; avendola uniformata a quella stabilita dal codice di procedura civile per la separazione legale ne sono stati richiamati i relativi articoli 707, 708 e 709.

Gli effetti della sentenza di divorzio nei confronti dei figli e dei coniugi stessi sono indicati nei successivi articoli da 8 a 11. Riguardo ai figli l'articolo 8 dispone che il giudice nel pronunciare il divorzio deve disporre a quale dei coniugi devono essere affidati od in quale istituto ricorrendo gravi motivi, devono eventualmente essere collocati. Ove ricorra tale caso entrambi i genitori conservano il diritto di vigilare sulla loro educazione; ove invece siano affidati ad uno solo dei genitori, specifica l'articolo 11, questo esercita sui minori la patria potestà e percepisce altresì l'usufrutto legale sui loro beni finché non passa a nuove nozze. L'altro coniuge, però, ove ritenga gravemente pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti adottati dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare che nel decidere deve sentire il minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

Riguardo ai coniugi l'articolo 9 precisa che il tribunale con la sentenza di divorzio può disporre in favore di uno dei coniugi la corresponsione di un assegno alimentare o di mantenimento tenendo conto sia dei motivi del divorzio che delle condizioni economiche dei coniugi. Lo stesso articolo dispone poi anche che perde il diritto alla corre-

sponsione dell'assegno il coniuge che passi a nuove nozze.

Il divorzio, specifica l'articolo 10, produce i suoi effetti dal giorno dell'annotazione della sentenza definitiva nei registri dello stato civile.

Le successive disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 non riguardano direttamente il divorzio. Esse si riferiscono infatti al riconoscimento dei figli adulterini e sono state introdotte nel presente progetto di legge perché è sembrato un controsenso prevedere, sia pure in determinati casi, il divorzio e di mantenere inalterate le disposizioni in vigore contenute negli articoli 252 e 253 del codice civile che rispettivamente consentono il riconoscimento del figlio adulterino al solo genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio e che vietano il riconoscimento stesso in contrasto con lo stato di figlio legittimo. È per tale ragione pertanto che, mentre con l'articolo 13 si è ritenuto di dover abolire tale ultima disposizione, con l'articolo 12 si è consentito il riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore il cui matrimonio sia stato sciolto per sentenza passata in giudicato o quando l'altro coniuge abbia dato il proprio consenso. Tale ultima disposizione è stata introdotta per evitare che si debba chiedere il divorzio al solo scopo di poter riconoscere i propri figli adulterini. Ad una migliore tutela degli interessi dei figli legittimi o legittimati, è invece diretta l'altra disposizione, contenuta sempre nell'articolo 12 che stabilisce che siano sentiti gli eventuali figli legittimi o legittimati di età superiore a 14 anni, del genitore che procede al riconoscimento dei propri figli adulterini.

Da quanto sopra appare evidente che il divorzio da noi proposto nel presente progetto di legge è strutturato in termini talmente equilibrati che nessuna minaccia può costituire per il matrimonio e per la saldezza dell'istituto familiare. Anche per tale ragione pertanto si ha ragione di ritenere che vorrete dare il vostro assenso a tale nostra iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per divorzio s'intende lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile o la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato nelle forme richiamate dalla legge 27 maggio 1929, n. 847.

Può essere concesso divorzio con sentenza del giudice, quando diventa impossibile tra i coniugi l'ulteriore comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio. L'impossibilità della comunione spirituale e materiale è provata soltanto dalla sussistenza di una delle cause previste dall'articolo 2.

ART. 2.

Il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi:

1) quando l'altro coniuge sia stato condannato con sentenza definitiva:

a) all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, ad almeno 12 anni complessivi di reclusione per uno o più delitti non colposi;

b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione del coniuge o della prole alla prostituzione nonché per sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione della prole;

c) a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli;

d) a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti o per qualsiasi altro delitto non colposo commesso o tentato ai danni del coniuge o dei figli, sempreché il colpevole sia recidivo a norma dell'articolo 99 del codice penale nei confronti del coniuge o dei figli;

2) e nei casi in cui:

e) l'altro coniuge sia stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente articolo;

f) sia stata pronunciata separazione legale, protrattasi ininterrottamente per almeno cinque anni; il coniuge in colpa può chiedere il divorzio dopo almeno otto anni dalla pronuncia di separazione. Nel computo dei periodi di cui sopra deve essere calcolato anche il tempo oltre i sei mesi trascorso tra la data di proposizione della domanda giudizia-

le e la data della sentenza definitiva di separazione;

g) sia stata pronunciata separazione consensuale omologata dal giudice protrattasi ininterrottamente per almeno cinque anni;

h) l'altro coniuge sia ricoverato da almeno cinque anni in ospedale psichiatrico a causa di malattia mentale, riconosciuta da perizia giudiziale, di tale natura e gravità da non consentire il ritorno alla comunione familiare;

i) l'altro coniuge, quale cittadino straniero abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all'estero nuovo matrimonio.

ART. 3.

Il termine di cinque anni di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 2 è elevato a otto anni per il coniuge che abbia già domandato e ottenuto divorzio per uno dei casi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo stesso.

Ai fini del computo degli anni richiesti nelle lettere *f*) e *g*) di cui all'articolo 2 sono calcolati anche gli anni di separazione di fatto ininterrottamente trascorsi prima dell'entrata in vigore della presente legge purché entro un anno dall'entrata in vigore della stessa sia stata fatta domanda per la separazione legale o per l'omologazione della separazione consensuale.

Qualora prima dell'entrata in vigore della presente legge siano trascorsi ininterrottamente almeno cinque anni di separazione di fatto può essere proposta direttamente domanda di divorzio entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 4.

L'azione per ottenere il divorzio nei casi indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla conoscenza dei fatti giustificativi.

Qualora detti fatti siano anteriori all'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma precedente decorre da tale data.

ART. 5.

La riconciliazione dei coniugi separati estingue il diritto di chiedere il divorzio; essa importa anche l'abbandono della domanda proposta.

ART. 6.

Il coniuge che voglia ottenere il divorzio deve, mediante ricorso, farne domanda al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.

Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Il presidente del tribunale con lo stesso decreto provvede alla nomina di un curatore speciale ove il coniuge convenuto sia insano di mente o detenuto.

Nell'ulteriore prosecuzione del giudizio si osservano le disposizioni contenute negli articoli 707, 708 e 709 del codice di procedura civile.

ART. 7.

Il tribunale, quando ricorre alcuna delle cause giustificative indicate nell'articolo 2, pronuncia sentenza di divorzio ordinandone contemporaneamente l'annotazione nei registri dello stato civile del luogo in cui venne inscritto o trascritto il matrimonio.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *h*) del suindicato articolo 2 il tribunale, a richiesta di parte o del pubblico ministero, può negare la concessione del divorzio, quando, a ragione dell'età del degente, della durata del matrimonio, della causa della malattia o di altri elementi inerenti alla situazione dei coniugi, dei figli o della famiglia esso non appare sorretto da motivi moralmente e socialmente validi.

Il tribunale inoltre, pur in presenza delle cause previste dall'articolo 2 può differire, per una sola volta e per un periodo di tempo non eccedente due anni, la pronuncia della sentenza di divorzio, quando sussistono particolari situazioni familiari e presuma che un'ulteriore meditazione possa dissuadere il coniuge dalla prosecuzione dell'azione; scaduto tale periodo di tempo il Tribunale sentite le parti, deve provvedere entro un mese.

Nell'esercizio del potere di cui al comma precedente il tribunale deve tener presente anche la durata del procedimento giudiziario del divorzio e non può avvalersi del potere stesso se sia trascorso un anno o più dalla proposizione della domanda giudiziale di divorzio.

ART. 8.

Nel pronunciare la sentenza di divorzio il tribunale dichiara altresì quale dei coniugi deve tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e istruzione.

Il tribunale può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona. Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre, anche se v'è stato passaggio a nuove nozze, conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

ART. 9.

Con la sentenza di divorzio il tribunale può disporre, in favore di uno dei coniugi la corresponsione di un assegno alimentare o di mantenimento. A tale fine dovrà tenere conto dei motivi dello scioglimento e delle condizioni economiche dei coniugi.

Non ha diritto alla corresponsione di alcun assegno il coniuge che passi a nuove nozze.

ART. 10.

Il divorzio produce i suoi effetti dal giorno dell'annotazione della sentenza definitiva nei registri dello stato civile.

ART. 11.

Dopo il divorzio, a meno che il tribunale non abbia disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli percependo altresì l'usufrutto legale dei beni di proprietà loro finché non passi a nuove nozze.

L'altro genitore, ove ritenga gravemente pregiudizievole per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice sentito il figlio che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, dichiara quale dei provvedimenti sia adeguato all'interesse del figlio.

ART. 12.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 252 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge o per sentenza passata in giudicato.

Possono inoltre essere riconosciuti quando al riconoscimento sia dato l'assenso dell'altro coniuge.

Se il genitore che procede al riconoscimento ha figli legittimi o legittimati il riconoscimento non può essere ammesso senza che siano stati sentiti i figli legittimi o legittimati che abbiano superato l'età di 14 anni ».

ART. 13.

L'articolo 253 del codice civile è abrogato.

ART. 14.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie norme di attuazione secondo i criteri ed i princìpi risultanti dalla legge stessa.